

VERBALE N.6 DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 27 giugno 2019 alle ore 20,45 a Pavullo in via Mazzola n.3, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Ventuno Aprile per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dalla Regione Emilia Romagna per l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e agli adeguamenti richiesti dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/17)
2. varie ed eventuali

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola passando ad analizzare l'ordine del giorno. Ultimata l'esposizione del Presidente, si apre la discussione di approfondimento.

Primo punto all'odg: approvazione modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dalla Regione Emilia Romagna per l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e agli adeguamenti richiesti dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/17). Il Presidente illustra ai soci le modifiche richieste dalla Regione Emilia Romagna per perfezionare l'iscrizione dell'associazione al Registro Regionale; illustra anche le novità introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore, e gli adeguamenti statutari che è necessario recepire. Il Presidente pertanto procedere alla lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso. Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il Presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

L'associazione risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. iscrizione 16750 del 18/10/2018, e si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma tre d.lgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Il Presidente, non essendovi altri punti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 21,30 dopo lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI MODERNA  
SEZIONE STACCATO DI PAVULLO NEL PRIGNANO  
Registrato il 2-7-19  
N° 3672

IL RESPONSABILE  
DELLA SEZIONE  
(Dott. V. Illeggi)



## **Statuto dell'associazione Ventuno Aprile APS**

### **ART. 1 – Denominazione e sede**

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Ventuno Aprile APS", con sede in via Montorso n. 17 nel Comune di Pavullo nel Frignano (MO).
2. Il trasferimento della sede legale comporta modifica statutaria, a meno che non avvenga nell'ambito del medesimo Comune: in questo caso il trasferimento è deliberato dall'Assemblea ordinaria. Il trasferimento della sede legale comporta in ogni caso l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

### **ART. 2 – Finalità**

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Scopo dell'associazione è in particolare favorire la costruzione e la diffusione di conoscenza e consapevolezza nelle persone, con riferimento soprattutto ai seguenti temi: educazione, cultura, sport, ambiente, energia, gestione sostenibile del territorio, società e diritti civili, cittadinanza.
3. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività volontaria degli associati. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata.
4. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
5. Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale (d.lgs. 117/2017 art.5 lettera d)
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (d.lgs.117/2017 art.5 lettera e)
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (d.lgs.117/2017 art.5 lettera f)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (d.lgs.117/2017 art.5 lettera i)
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (d.lgs.117/2017 art.5 lettera v)
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (d.lgs.117/2017 art.5 lettera w)
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (d.lgs.117/2017 art.5 lettera z).

### **ART 3 – Attività**

1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione, nel rispetto delle disposizioni tutte di leggi vigenti, svolgerà ogni attività compatibile ed atta al raggiungimento dello scopo sociale, anche sotto il profilo di contatti e di conoscenza fra i suoi associati, nonché con altre organizzazioni, e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione stessa.
2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'ottica di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'associazione di potrà attivare mediante:

- a) organizzazione di incontri pubblici di informazione, divulgazione e sensibilizzazione su temi ambientali, con particolare riferimento ai principi di riduzione, riuso e riciclaggio dei rifiuti, alle energie rinnovabili, all'agricoltura locale e sostenibile, alla gestione responsabile e partecipata del

territorio, e più in generale alla sostenibilità e alla resilienza in campo ambientale e alla diffusione e condivisione di buone pratiche;

- b) attivazione di gruppi di studio su tematiche di rilevanza ambientale, come ad esempio la strategia Zero Waste o il movimento delle Transition Towns;
- c) progettazione di iniziative volte alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio naturale e storico del Frignano, anche creando collaborazioni con altre associazioni e altri soggetti presenti sul territorio, nonché con l'Amministrazione locale;
- d) promozione, progettazione e realizzazione di contesti educativi ispirati a modelli incentrati su un approccio costruttivista e sperimentale, come il metodo Montessori o l'Outdoor Education;
- e) organizzazione di attività di studio, pratica, informazione e divulgazione sulla cultura della salute e della cura di sé, con riferimento anche allo sport e alle attività ludico-ricreative;
- f) elaborazione ed implementazione di progetti ambientali, educativi, culturali, ricreativi, sociali, relativi alle tematiche di interesse, autonomamente o in collaborazione con associazioni, scuole, enti pubblici, associazioni di categoria, anche al fine di partecipare a bandi promossi da enti pubblici, fondazioni, ecc.... ;
- g) organizzazione di eventi, campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative pubbliche relative al tema dei diritti civili e di cittadinanza, con particolare riferimento alla salvaguardia del diritto alla salute, al lavoro, alla casa, alla conoscenza, all'assistenza;
- h) organizzazione e realizzazione di eventi e serate sulle tematiche di interesse anche a scopo di autofinanziamento;
- i) produzione di materiale informativo, divulgativo, educativo, in formato cartaceo e/o multimediale, sulle tematiche di interesse;
- j) promozione di gruppi di acquisto rivolti anche a soggetti non soci, privati ed aziende, nell'ambito di materiali, impianti, beni di uso comune, frutta e verdura, ecc...

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo le previsioni del presente statuto e nei limiti definiti con apposito decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

#### **ART. 4 - Soci**

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
3. L'organo competente ad esaminare e deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
4. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
5. La delibera del Consiglio Direttivo sulla domanda di iscrizione viene in ogni caso comunicata all'interessato in forma scritta entro dieci giorni dalla presentazione. In caso di reiezione della domanda, le quote eventualmente versate vengono restituite al netto delle spese postali; l'interessato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci o al primo Consiglio Direttivo che saranno convocati.
6. L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.
7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
8. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **ART. 5 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **ART. 6 - Recesso ed esclusione del socio**

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi: morosità protrattasi per 1 mese dal termine di versamento richiesto; gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale e/o d'immagine all'associazione stessa.

3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato per iscritto in forma cartacea e/o informatica.

4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

5. Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione e decadono da qualsiasi carica o funzione in seno all'associazione.

6. Oltre all'esclusione dall'associazione, gli altri provvedimenti a cui può essere sottoposto il socio che, in questa sua veste, arreca danno all'associazione ovvero manca ai suoi doveri sono: a) richiamo scritto da parte del Consiglio Direttivo; b) sospensione da uno a tre mesi. Avverso questi ultimi provvedimenti non è ammesso alcun ricorso.

#### **ART. 7 - Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Consigliere;
- l'Organo di Controllo.

2. Le cariche sociali sono sempre assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione.

#### **ART. 8 – Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione, e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea è composta da tutti i soci. Hanno diritto di votare e di essere eletti tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno

dell'Assemblea e la sede ove si tiene la riunione e l'orario della stessa, sia in prima che in seconda convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, trascorsi 30 minuti dall'orario di convocazione.

7. Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
- determinazione dell'importo della quota sociale di adesione per ciascun anno solare;
- approvazione del programma annuale dell'associazione;
- decisione sull'esclusione di un socio deliberata dal Consiglio Direttivo;
- elezione eventuale dei membri dell'Organo di Controllo.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato in apposito registro a cura del Segretario nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

10. Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con il voto favorevole della metà più uno degli associati in prima convocazione e con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti in seconda convocazione;
- trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole della metà più uno degli associati in prima convocazione e con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti in seconda convocazione.

11. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare in teleconferenza o videoconferenza tutti i loro diritti, compreso quello di voto. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera riunita nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

#### **ART. 9 - Consiglio Direttivo**

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di 5 e un massimo di 9 membri. Resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rieletti. All'interno del Consiglio Direttivo vengono individuati il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

2. La convocazione del Consiglio Direttivo, che deve essere effettuata mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, è decisa in seduta ordinaria dal Presidente. Essa può anche essere richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. In caso di necessità è sempre possibile convocare una seduta straordinaria.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
  - redige e presenta all'Assemblea il bilancio o rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo;
  - delibera sull'ammissione all'associazione in qualità di socio di chi ne ha fatta richiesta;
  - delibera sull'esclusione o la decadenza di un socio;
  - predispone l'ordine del giorno delle assemblee dei soci.
6. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
- il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale);
  - il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso);
  - il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).
7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I consiglieri potranno esercitare in teleconferenza o videoconferenza tutti i loro diritti, compreso quello di voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

#### **ART. 10 - Presidente**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente tiene, congiuntamente con il Tesoriere, l'amministrazione del fondo comune.
3. Il Presidente resta in carica un anno e può essere rieletto.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni dello stesso vengono esercitate dal Vice Presidente e, in subordine, in assenza anche di questi, dal socio più anziano presente in Assemblea.

#### **ART. 11 – Tesoriere, Segretario e Consigliere**

1. Il Tesoriere, il Segretario ed il Consigliere vengono eletti dall'Assemblea e scelti fra i propri membri.
2. Il Tesoriere, congiuntamente con il Presidente, amministra il fondo comune e provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo e alla riscossione delle quote sociali.
3. Il Segretario tiene aggiornato il registro dei soci e redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, conserva i libri sociali e contabili, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

#### **ART. 12 – Organo di Controllo**

1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dal d.lgs. 117/2017, e svolge le seguenti funzioni:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo corretto funzionamento;
  - esercita il controllo contabile nei casi in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione;
  - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.
2. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere agli atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività sociali o su determinati affari.

### **ART. 13 - Risorse economiche**

1. Le risorse economiche (o fondo comune) dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- rendita del fondo sociale.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

### **ART. 14 - Rendiconto economico-finanziario**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

3. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

4. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

### **ART. 15 - Modifica dello Statuto**

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno sette soci effettivi.

2. Esse vanno inserite all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria dei soci.

3. Le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favorevole della metà degli associati più uno in prima convocazione e con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti in seconda convocazione.

#### **ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. L'associazione è costituita a tempo illimitato.
2. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.
3. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo il parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 17 – Rinvio e clausola di mediazione**

1. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entra in possesso nel corso della propria attività sono sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.
2. In caso di eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali, o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, verrà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della normativa vigente.

#### **ART. 18 - Disposizioni finali**

1. L'anno sociale ha inizio l'1 gennaio e fine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per quanto non espressamente riportato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e alle altre norme vigenti in materia di terzo settore e associazionismo.

